

Capodimonte



ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NON HUMAN ZONE"

Tra

Il **MUSEO E REAL DI CAPODIMONTE**, con sede in Napoli (80131), via Miano n. 2, C.F. 95219190634 - P.E.C.: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it, legalmente rappresentato dal Dott. Sylvain BELLENGER, nato a Valognes (Francia), il 29/4/1955, codice fiscale BLL SLV 55D 29Z 110D, in qualità di Direttore Generale, giusto D.P.C.M. 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 20/12/2019 al n. 3412,

E

L'Associazione non riconosciuta denominata "**Associazione MONTESANTO 3**", con sede in Napoli alla Scala Montesanto n.3, codice fiscale 06785401214, in persona del Presidente e legale rappresentante dr.ssa Maria Cristina Di Stasio, nata a Napoli il giorno 8 gennaio 1965

VISTI

- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ed in particolare l'art. 112, comma 9, nella parte in cui prevede la possibilità che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli altri enti pubblici, ai fini della valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, stipulino accordi con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 171, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e ss.mm.ii, ed in particolare l'art. 43, comma 3 e 4;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii Codice del Terzo Settore

PREMESSO CHE

- Il Museo e Real Bosco di Capodimonte è Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale e qualificato quale Ufficio di livello dirigenziale generale istituito ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 171/2014, ed ha tra le sue attività principali la valorizzazione e la tutela dei beni culturali, in ossequio con le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
- l'Associazione "Montesanto 3" ha come scopo l'elaborazione e realizzazione di progetti volti alla sensibilizzazione su ogni forma di sviluppo ecosostenibile;
- con nota del 15.11.2021 ha presentato al Museo e Real Bosco di Capodimonte una proposta di collaborazione per la realizzazione del progetto "NON HUMAN ZONE" su iniziativa dell'artista Edgar Honetschläger, che prevede la destinazione di un'area individuata all'interno del Real Bosco di Capodimonte che *"sarà lasciata per un biennio alla proliferazione delle piante e degli insetti senza l'intervento dell'uomo"*;
- il Museo, dopo una disamina dell'intervento da realizzarsi ed in considerazione delle finalità cui è preordinato, ha accolto positivamente l'iniziativa;
- con il presente accordo i soggetti sopra indicati intendono, pertanto, disciplinare le specifiche modalità di esecuzione del progetto "Non Human Zone"

Tutto ciò premesso e considerato

Le parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – PREMESSA

La premessa e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO

L'oggetto del presente accordo è la realizzazione del progetto "NON HUMAN ZONE" dell'artista Edgar Honetschläger da attuarsi mediante l'individuazione di una piccola porzione del

Real Bosco di Capodimonte che sarà destinata ad area lasciata alla libera proliferazione delle piante e degli insetti senza l'intervento dell'uomo per una durata di 2 anni. Il progetto mira a stabilire un ponte tra l'arte e la natura attraverso la sensibilizzazione della collettività sulla necessità di preservare il patrimonio naturale.

ART. 3 – DURATA DELL'ACCONCESSIONE

La durata dell'accordo è di due anni dalla sottoscrizione del presente atto, da intendersi come data di inizio del progetto. È escluso qualsiasi rinnovo tacito.

ART. 4 IMPEGNI A CARICO DEL MUSEO

Il Museo si impegna ad individuare all'interno del Real Bosco di Capodimonte un'area di piccole dimensioni da destinarsi alla realizzazione del progetto. L'area sarà individuata in accordo e sotto l'indicazione della società che espleta il servizio di manutenzione ordinaria del verde. Sarà prediletta un'area non abitualmente fruita dai visitatori, al precipuo fine di non sottrarla, per tutta la durata del progetto, al pubblico utilizzo. Il Museo vigilerà su tutte le fasi di realizzazione dell'intervento, riservandosi la facoltà, in caso di incompatibilità, anche sopravvenuta, d'uso dell'area individuata, di terminare anticipatamente il progetto.

ART. 5 IMPEGNI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a delimitare l'area preventivamente individuata con materiali approvati dal Museo e secondo le indicazioni della società affidataria del servizio di manutenzione del verde.

L'associazione si impegna, altresì, a realizzare apposita segnaletica, esplicativa del progetto e delle sue finalità, atta ad indicare l'interdizione dell'area da parte dei fruitori del Real Bosco.

Sarà cura dell'associazione provvedere all'eventuale sostituzione del materiale impiegato per la recinzione dell'area e/o della pannellistica segnaletica se danneggiata.

Nel corso del rapporto di collaborazione e per tutta la durata del progetto sarà cura dell'associazione, attraverso verifiche periodiche, assicurare che l'area destinata al progetto sia ben tenuta e non arrechi danni e/o pregiudizi ai visitatori del Bosco ed all'ecosistema nel suo complesso.

Al termine della durata del progetto l'associazione condividerà con il Museo le risultanze dello stesso, da intendersi come qualsiasi informazione e/o conoscenza possa derivare dall'iniziativa svolta.

ART. 6 RESPONSABILITÀ

Il Museo è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa alla realizzazione del progetto. In particolare il Museo non sarà responsabile né di eventuali danneggiamenti del materiale realizzato per la delimitazione dell'area né dell'effettiva interdizione della stessa da parte dei fruitori del sito.

ART. 7 RISOLUZIONE

Il mancato rispetto da parte dell'associazione degli impegni assunti con il presente accordo comporterà la sua immediata risoluzione. L'accordo si risolverà, altresì, qualora durante l'esecuzione del progetto dovessero sorgere danni e/o pregiudizi ai visitatori del sito e/o al suo ecosistema.

ART. 8 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al progetto dovranno essere condivise ed approvate dalle parti. È vietato l'utilizzo del logo di Capodimonte da parte dell'Associazione senza preventiva autorizzazione del Museo, anche in ordine all'iniziativa oggetto del presente accordo.

ART. 9 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contabilità pubblica e del Codice Civile in quanto compatibili ed applicabili alla presente.

ART. 10 – MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Ogni eventuale modifica consensuale del presente accordo dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto

Data 16/03/2022



Il Museo e Real Bosco di Capodimonte

Associazione MONTESANTO 3

Cod. Fiscale 06785401214

Scala Montesanto n. 3

80145 NAPOLI

Luigi Di Stasio
L'associazione